

L. 14 gennaio 2013, n. 4 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Oggetto e definizioni*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. La presente legge, in attuazione dell'*art. 117, terzo comma, della Costituzione* e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'*art. 2229 del codice civile*, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2 *Associazioni professionali*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'*art. 1*, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'*art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'*art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'*art. 1*, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'*art. 3* che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli *articoli 5, 6 e 7* è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'*art. 4*, comma 1, della presente legge.

Art. 3 *Forme aggregative delle associazioni*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Le associazioni professionali di cui all'*art. 2*, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4 *Pubblicità delle associazioni professionali*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Le associazioni professionali di cui all'*art. 2* e le forme aggregative delle associazioni di cui all'*art. 3* pubblicano nel proprio sito web **gli elementi**

informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli *articoli 7 e 8* della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'*art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5 *Contenuti degli elementi informativi*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'*art. 4*, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'*art. 4*, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
 - d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
 - e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
 - f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'*art. 2*, comma 4.
-
-

Art. 6 *Autoregolamentazione volontaria*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'*art. 1*, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'*art. 2*.
 2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla *direttiva 98/34/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
 3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
 4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'*art. 1*.
-
-

Art. 7 *Sistema di attestazione*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai

propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8 *Validità dell'attestazione*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. L'attestazione di cui all'*art. 7*, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9 *Certificazione di conformità a norme tecniche UNI*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Le associazioni professionali di cui all'*art. 2* e le forme aggregative di cui all'*art. 3* collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella

fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accREDITATI dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del *regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10 *Vigilanza e sanzioni*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'*art. 7*, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'*art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, e successive modificazioni.

Art. 11 *Clausola di neutralità finanziaria*

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Dall'attuazione degli *articoli 2*, comma 7, *6*, comma 4, e *10* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 1934):

Presentato dall'on. Laura Froner il 20 novembre 2008.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, l'11 giugno 2009, 18 maggio 2010, 23 giugno 2010.

Nuovamente assegnato alla X commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 settembre 2010, 16 novembre 2010, 20 luglio 2011, 18 ottobre 2011, 9 e 30 novembre 2011, 14 dicembre 2011, 28 marzo 2012.

Esaminato in Aula il 16 aprile 2012 ed approvato il 17 aprile 2012, approvato in Testo unificato con A.C. 2077 (on. Anna Teresa Formisano), A.C. 3131 (on. Rocco Buttiglione), A.C. 3488 (on. Benedetto Della Vedova), A.C. 3917 (on. Erminio Angelo Quartiani).

Senato della Repubblica (atto n. 3270):

Assegnato alla 10^a commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 7 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 14^a (Unione europea).

Esaminato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 22 maggio 2012, 12, 20, 26, 27 giugno 2012, 4, 11, 24 luglio 2012, 9, 24, 30 ottobre 2012 e 5, 6 novembre 2012.

Esaminato in Aula l'8, 14 novembre 2012 ed approvato con modificazioni il 15 novembre 2012. Camera dei deputati (atto n. 1934-2077-3131-3488-3917-B):

Assegnato alla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 novembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro) XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo, in sede referente, il 27 e 28 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla 10^a commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 4 dicembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, ed approvato il 19 dicembre 2012.



Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT_Div07
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0347797 - 01/10/2018 - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VII - Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni
non organizzate in ordini o collegi – Sicurezza e conformità
dei prodotti

ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
INTERESSATE ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

CIRCOLARE N. / 3708/k

Oggetto: **Legge 14 gennaio 2013, n.4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate**

Al fine di assicurare la corretta applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza, con la presente circolare si comunicano alcune essenziali indicazioni operative alle quali le associazioni richiedenti dovranno attenersi, in merito alle attività propedeutiche all'iscrizione all'elenco di cui alla legge 4/2013, di seguito anche "legge".

Tenuto, infatti, conto che dall'entrata in vigore della legge si sono succedute richieste di chiarimenti e delucidazioni in ordine all'esatta applicazione della normativa in esame si è ritenuto di dover approfondire la materia in oggetto allo scopo di fornire elementi utili ai fini di una più chiara comprensione delle disposizioni ivi contenute.

Per quanto in questa sede non approfondito, si rinvia ai contenuti delle FAQ pubblicate e degli "errori più frequenti" disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo:

<http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate>

1. Entrando nel dettaglio del dispositivo si ritiene innanzitutto utile ricordare che requisito indefettibile per l'iscrizione all'elenco è la natura dell'attività svolta dai professionisti aderenti all'associazione. Secondo, infatti, quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 4/2013, nel punto integrata dalla legge 11 gennaio 2018, n.3, e dall'art. 2, comma 1, possono essere costituite associazioni per l'iscrizione nell'elenco con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, "con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".



Al riguardo si rappresenta in primo luogo che, in caso di dubbio sulla natura dell'attività in questione questa Amministrazione generalmente richiede un parere alle autorità pubbliche competenti in materia, al fine di evitare "sovrapposizioni" con le professioni "regolamentate". Ciò con particolare riferimento alle professioni rientranti nelle competenze ad esempio del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, del CONI, etc.

2. Alcune problematiche si sono riscontrate in merito all'esclusione delle "attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile".

A tale proposito, si chiarisce che devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione della legge 4/2013, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

3. Quanto ai soggetti che possono far parte dell'associazione, in considerazione della previsione di cui all'art.1, comma 5, della legge, che fa riferimento alla possibilità di esercitare la professione in forma associata, societaria o cooperativa, si ritiene che, accanto ad una maggioranza di professionisti, possano essere iscritti all'associazione anche soggetti societari o cooperativi. In tal caso, tuttavia, si ritiene opportuno che vi sia un diverso "status" per i soci "aziende", come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell'elenco tenuto da questo Ministero.

Appare comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l'impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

4. Occorre, inoltre, evidenziare che in attuazione di quanto disposto dall' art.2, comma 1, l'Amministrazione procede alla verifica della non sussistenza di un vincolo di rappresentanza esclusiva nell'esercizio delle professioni rappresentate, dovendosi ritenere violato il requisito di legge in oggetto allorché l'associazione si attribuisca una rappresentatività esclusiva della relativa professione .

5. Con riferimento, inoltre, al requisito di "dialettica democratica" di cui all'art. 2, comma 2, della legge, si evidenzia che esso si debba sostanziare in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della *par condicio* degli associati all'elezione. In tale prospettiva, si ritiene accettabile tendenzialmente un periodo di non oltre 5 anni di durata delle cariche sociali. Si considerano, parimenti, ragionevoli *status* particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di



vertice dell'associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell'organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.

6. Particolare rilevanza presentano, poi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge gli elementi informativi che l'associazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web. Deve, innanzitutto, ricordarsi che il sito deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Sullo stesso devono risultare pubblicati e facilmente accessibili i seguenti elementi:

- atto costitutivo (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- regolamento (eventuale se citato nello statuto);
- precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell'associazione (organigramma);
- requisiti per la partecipazione all'associazione;
- assenza di scopo di lucro.

Nel caso l'associazione intenda rilasciare ai propri associati l'attestazione di qualità dei servizi professionali il sito web deve inoltre contenere:

- il codice di condotta;
- l'elenco degli associati, da aggiornarsi annualmente;
- l'indicazione delle sedi regionali, al riguardo si richiede la presenza in almeno 3 regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi (che devono risultare indicati anche nella modulistica presentata). In alternativa alla disponibilità di sedi proprie, possono essere indicati l'indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome di un referente persona fisica affiliato all'associazione ovvero l'indirizzo della sede legale di eventuali componenti persone giuridiche. La sede legale deve avere sempre un indirizzo fisico ed essere situata in Italia;
- presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati;
- eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità delle competenze alla norma tecnica UNI di riferimento del settore;
- sportello per il cittadino: sia nell'allegato 2 alla voce "garanzie attivate a tutela degli utenti" che nel sito web al link "sportello per il cittadino" nel descrivere la funzionalità dello sportello vanno citati i riferimenti normativi previsti dalla legge n.4/2013, ed in particolare l'art. 2, comma 4, e l'art.27-ter del codice del consumo, di cui al d.lgs. n.206/2005, e la presenza di



recapiti di telefono o indirizzi email dell'associazione dove gli utenti possono rivolgersi per ottenere informazioni o inviare reclami.

7. Rilevanza essenziale riveste il rispetto del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. f). Tale disposizione prevede il principio di assenza di scopo di lucro. Al riguardo, l'esperienza applicativa dei primi cinque anni di vigenza della norma mostra come talvolta accada che le associazioni negli statuti dichiarino che per il perseguimento degli scopi sociali sia prevista la vendita di prodotti, servizi o altre attività commerciali. Si ritiene che tali previsioni rischino fortemente di contrastare con il principio dell'assenza di lucro sopra richiamato e che debbano essere valutate secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell'associazione. Nella medesima direzione, appaiono elusive della previsione di legge in esame quote associative irragionevolmente elevate ovvero oneri per il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale (su cui cfr. punto successivo) oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l'iscrizione all'associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

8. Parimenti essenziale, per evitare usi distorsivi della legge in esame, è il pieno rispetto di quanto statuito dall'articolo 7 con riferimento al sistema di attestazione. Nel caso, infatti, di associazioni che intendano rilasciare l'attestato di qualità e di attestazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l'iscrizione nell'apposita sezione II dell'elenco, occorre evitare qualsiasi possibile confusione, anche nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o altra documentazione riconducibile all'associazione, in merito alla natura di tale attestato.

L'attestato in questione non può essere assimilato ad una "certificazione di qualità" o ad un "accreditamento" o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all'associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le garanzie fornite dall'associazione all'utenza, tra le quali l'attivazione dello sportello per i consumatori e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.

Tale attestazione deve sempre riportare nell'intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all'associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell'aderente all'associazione.

Per maggiore chiarezza si rinvia al fac-simile dell'attestato in allegato alla presente (ALL. 1).



9. Con riferimento, infine, alla modulistica (reperibile sul sito all'indirizzo <http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/modulistica>), si evidenzia che l'invio della documentazione richiesta ai fini dell'inserimento dell'associazione professionale e/o forme aggregative nell'Elenco deve essere completo di:

- Dichiarazione;
- Allegato 1 (eventuale);
- Allegato 2;
- Documento d'identità del legale rappresentante dell'associazione in corso di validità.

Si ricorda al riguardo che, a seconda della richiesta di iscrizione (sezione I costituita dalle associazioni che non rilasciano attestazione di qualità dei servizi professionali prestati dagli associati, sezione II dell'elenco costituita da associazioni che rilasciano l'attestazione di qualità dei servizi), le associazioni dovranno "barrare" il riquadro presente nella prima o nella seconda sezione del modulo della dichiarazione.

In particolare, le associazioni che presentano domanda per la sezione II, nel modulo Allegato 2 non devono compilare le seguenti voci della SEZIONE I: "Numero associati" e "Soggetto od organismo incaricato del controllo dell'applicazione del codice di condotta", ma limitarsi a compilare le corrispondenti voci della SEZIONE II.

10. Per esigenze di chiarezza, si evidenzia, infine, che ove nella modulistica ricorra la voce "attività professionali cui l'associazione si riferisce", dovranno essere descritte ed inserite le attività professionali dell'associato iscritto all'associazione (descrizione delle tipologie professionali aderenti all'associazione) e non le attività proprie dell'associazione stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)

Domande più frequenti sulla legge n. 4/2013

Per quanto non analizzato nelle presenti FAQ si rinvia a quanto pubblicato nella [Circolare Direttoriale n. 3708/C del 1° ottobre 2018](#)

QUALI SONO GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER INDIVIDUARE L'ESATTA CORRISPONDENZA DEL TIPO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE N.4/2013?

E' requisito indefettibile per l'iscrizione all'elenco la natura dell'attività svolta dai professionisti aderenti all'associazione. Secondo, infatti, quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 4/2013, nel punto integrata dalla legge 11 gennaio 2018, n.3, e dall'art. 2, comma 1, della legge, possono essere costituite associazioni per l'iscrizione nell'elenco con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, "con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

Al riguardo si rappresenta in primo luogo che, in caso di dubbio sulla natura dell'attività in questione questa Amministrazione generalmente richiede un parere alle autorità pubbliche competenti in materia, al fine di evitare "sovrapposizioni" con le professioni "regolamentate". Alcune problematiche si sono riscontrate in merito all'esclusione delle "attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile".

A tale proposito, si chiarisce che devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione della legge 4/2013, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

POSSONO FAR PARTE QUALE SOCI ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LE PERSONE FISICHE ANCHE AZIENDE O COOPERATIVE?

Quanto ai soggetti che possono far parte dell'associazione, in considerazione della previsione di cui all'art.1, comma 5, della legge, che fa riferimento alla possibilità di esercitare la professione in forma associata, societaria o cooperativa, si ritiene che, accanto ad una maggioranza di professionisti, possano essere iscritti all'associazione

anche soggetti societari o cooperativi. In tal caso, tuttavia, si ritiene opportuno che vi sia un diverso “status” per i soci “aziende”, come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell’elenco tenuto da questo Ministero.

Appare comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare, ai sensi della legge 4/2013, il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l’impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

COSA SI INTENDE PER “DIALETTICA DEMOCRATICA” ESPRESSA NELL’ART.2, COMMA 2 DELLA LEGGE N.4/2013?

Con riferimento, inoltre, al requisito di “dialettica democratica” di cui all’art. 2, comma 2, della legge, si evidenzia che esso si debba sostanziare in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione. In tale prospettiva, si ritiene accettabile tendenzialmente un periodo di non oltre 5 anni di durata delle cariche sociali. Il mandato può essere rinnovato ma deve essere previsto esplicitamente un limite alla reiterazione delle cariche. Si può ritenere congruo un mandato rinnovabile per non più di 2 volte.

Si considerano, parimenti, ragionevoli status particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell’associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell’organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.

IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI INFORMATIVI CHE L’ASSOCIAZIONE ASPIRANTE AD ESSERE ISCRITTA NELL’ELENCO MISE E’ TENUTA A PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO WEB, NELLO SPECIFICO L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DEVONO ESSERE CONSIDERATI ATTI PUBBLICI SOGGETTI A REGISTRAZIONE?

Particolare rilevanza presentano, poi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge gli elementi informativi che l’associazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web. Deve, innanzitutto, ricordarsi che il sito deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Sullo stesso devono risultare pubblicati e facilmente accessibili i seguenti elementi:

- atto costitutivo (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- regolamento (eventuale se citato nello statuto);
- precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell’associazione (organigramma);
- requisiti per la partecipazione all’associazione;
- assenza di scopo di lucro.

L'Atto Costitutivo e lo Statuto sono i due documenti fondanti di ogni associazione professionale, può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di associazione professionale con l'indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto. Con tale modalità un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.

La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate si rende necessaria in quanto identifica in maniera univoca questi importanti documenti societari, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all'atto della consultazione on line sul sito web dell'associazione in quanto permettono di identificare successivamente in fase di monitoraggio e vigilanza effettuata dall'Ufficio competente ai sensi dell'art.10 della presente legge che tali atti sono quelli ritenuti idonei dall'Ufficio istruttorio per l'accoglimento positivo della richiesta di iscrizione in Elenco.

Successive modifiche statutarie che l'associazione riterrà di effettuare, dovranno comunque essere notificate all'Amministrazione.

IL REQUISITO PREVISTO ALL'ART.5, COMMA 1, LETT.F) DI ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE COME PRECISAMENTE DEVE ESSERE INTESO?

Rilevanza essenziale riveste il rispetto del requisito di cui all'art.5, comma 1, lett. f). Tale disposizione prevede il principio di assenza di scopo di lucro. Al riguardo, l'esperienza applicativa dei primi cinque anni di vigenza della norma mostra come talvolta accada che le associazioni negli statuti dichiarino che per il perseguimento degli scopi sociali sia prevista la vendita di prodotti, servizi o altre attività commerciali. Si ritiene che tali previsioni rischino fortemente di contrastare con il principio dell'assenza di lucro sopra richiamato e che debbano essere valutate secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell'associazione. Nella medesima direzione, appaiono elusive della previsione di legge in esame quote associative irragionevolmente elevate ovvero oneri per il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale (su cui cfr. punto successivo) oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l'iscrizione all'associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

NEL CASO L'ASSOCIAZIONE INTENDA RILASCIARE AI PROPRI ASSOCIATI L'ATTESTAZIONE DI QUALITÀ DEI SERVIZI PROFESSIONALI IL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE QUALI ALTRI ELEMENTI DEVE CONTENERE NECESSARIAMENTE?

In questo caso il sito web deve inoltre contenere:

- codice di condotta;
- elenco associati, aggiornato annualmente e consultabile senza preventiva registrazione;

- l'indicazione delle sedi regionali, al riguardo si richiede la presenza in almeno 3 regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi (che devono risultare indicati anche nella modulistica presentata). A tal proposito si ritiene che l'ubicazione della sede legale deve possedere un'identificazione certa : se l'Associazione non possiede propri locali dove ubicare la sede legale, può essere accettata la formula della sede legale presso uno Studio Legale di riferimento oppure presso la Forma Aggregativa a cui eventualmente l'Associazione è aderente; per quanto riguarda le altre sedi regionali in alternativa alla disponibilità di sedi proprie possono essere indicati l'indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome di un referente persona fisica affiliato all'associazione. Si precisa infine che la sede legale deve essere situata in Italia;
- presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati;
- eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- sportello per il cittadino: sia nell'allegato 2 alla voce "garanzie attivate a tutela degli utenti" che nel sito web al link "sportello per il cittadino" nel descrivere la funzionalità dello sportello vanno citati i riferimenti normativi previsti dalla legge n.4/2013, ed in particolare l'art. 2, comma 4, e l'art.27-ter del codice del consumo, di cui al d.lgs. n.206/2005, e la presenza di recapiti di telefono o indirizzi email dell'associazione dove gli utenti possono rivolgersi per ottenere informazioni o inviare reclami.

QUAL E' L'EFFETTIVA RILEVANZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALITA' DEI SERVIZI PROFESSIONALI PRESTATI DAI SOCI?

Parimenti essenziale, per evitare usi distorsivi della legge in esame, è il pieno rispetto di quanto statuito dall'articolo 7 con riferimento al sistema di attestazione. Nel caso, infatti, di associazioni che intendano rilasciare l'attestato di qualità e di attestazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l'iscrizione nell'apposita sezione II dell'elenco, occorre evitare qualsiasi possibile confusione, anche nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o altra documentazione riconducibile all'associazione, in merito alla natura di tale attestato.

L'attestato in questione non può essere assimilato ad una "certificazione di qualità" o ad un "accreditamento" o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all'associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le garanzie fornite dall'associazione all'utenza , tra le quali l'attivazione dello sportello per i consumatori e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.

Tale attestazione deve sempre riportare nell'intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all'associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell'aderente all'associazione.

Per maggiore chiarezza si rinvia al fac-simile dell'attestato pubblicato in allegato alla Circolare direttoriale n. 3708/c del 1° ottobre 2018, parimenti pubblicata on line dal MISE.

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI POSSONO PREVEDERE NEI LORO REGOLAMENTI INTERNI L'EROGAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I PROPRI SOCI, ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE MEDESIMA?

Sì, è possibile che la stessa Associazione organizzi corsi di aggiornamento, ma deve offrire anche l'opportunità all'associato di aggiornarsi presso altre strutture. L'aggiornamento effettuato all'esterno potrà essere eventualmente valutato idoneo o meno da apposita Struttura tecnico scientifica nominata dall'Associazione. L'attività di formazione e aggiornamento tramite l'erogazione di corsi non deve, in ogni caso, comportare un onere economico rilevante in funzione del principio di non lucratività delle Associazioni professionali ai sensi dell'art. 5 della legge.

LA LEGGE N.4/2013 DISCIPLINA LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE E NON RIENTRANTI IN ALBI, ORDINI O COLLEGI MA SI PUÒ DEFINIRE UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CON VALENZA "AUTORIZZATORIA"?

La legge n.4/2013 non conferisce "Autorizzazioni" all'esercizio di una attività professionale e neanche le associazioni professionali hanno questa facoltà bensì fornisce un valido strumento informativo per l'utenza in merito alla concorrenza sul mercato, l'Elenco soprattutto ha questa funzione, e garantisce la trasparenza degli assetti associativi riservando l'iscrizione all'Elenco soltanto alle associazioni in possesso di tutti i requisiti che la legge prevede.

QUALI SONO I SUGGERIMENTI PER UNA ESATTA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA RICHIESTA?

Con riferimento alla modulistica si evidenzia che l'invio della documentazione richiesta ai fini dell'inserimento dell'associazione professionale e/o forme aggregative nell'Elenco deve essere completo di:

- Dichiarazione;
- Allegato 1 (eventuale);
- Allegato 2;
- Documento d'identità del legale rappresentante dell'associazione in corso di validità.

Si ricorda al riguardo che, a seconda della richiesta di iscrizione (sezione I costituita dalle associazioni che non rilasciano attestazione di qualità dei servizi professionali prestati dagli associati, sezione II dell'elenco costituita da associazioni che rilasciano l'attestazione di qualità dei servizi), le associazioni dovranno "barrare" il riquadro presente nella prima o nella seconda sezione del modulo della dichiarazione.

In particolare, le associazioni che presentano domanda per la sezione II, nel modulo Allegato 2 non devono compilare le seguenti voci della SEZIONE I: “Numero associati” e “Soggetto od organismo incaricato del controllo dell’applicazione del codice di condotta”, ma limitarsi a compilare le corrispondenti voci della SEZIONE II.

Per esigenze di chiarezza, si evidenzia, infine, che ove nella modulistica ricorra la voce “attività professionali cui l’associazione si riferisce”, dovranno essere descritte ed inserite le attività professionali dell’associato iscritto all’associazione (descrizione delle tipologie professionali aderenti all’associazione) e non le attività proprie dell’associazione.

Si raccomanda di utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** i modelli pubblicati sul sito del Mise, senza modificarne la struttura.

ERRORI PIÙ FREQUENTI

Spesso le associazioni professionali che intendono entrare nell'elenco delle associazioni professionali previsto dall'art.2, comma 7, della legge 4/2013, compiono errori che pregiudicano o quanto meno ritardano il loro ingresso nell'elenco.

Uno degli errori più frequenti è l'uso di espressioni non corrette nella denominazione, nei documenti ufficiali (ad esempio nello statuto) e sul sito web.

Tra gli errori da evitare, se ne evidenziano alcuni particolarmente importanti e frequenti:

- **RIFERIMENTI INCONGRUI A "CERTIFICAZIONE", "QUALIFICA PROFESSIONALE", "COMPETENZE" E "ACCREDITAMENTO"**

Alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare "*certificazioni*" nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell'associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA.

Infatti, la "*certificazione*" di qualità non va confusa con l'attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un **organismo di certificazione** accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008.

L'attestazione può, se mai, rivestire il carattere di "attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" prestati dall'associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo), a volte erroneamente sintetizzata in "attestato di qualità". In questo caso, il legame con la normativa europea è dato dal riferimento all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce in Italia la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come "direttiva servizi" o anche "direttiva Bolkenstein". Tale direttiva, all'art.26, parla appunto di "marchi od altri attestati di qualità relativi ai servizi", senza riferirsi alla qualificazione professionale in quanto tale.

Ed infatti un altro errore talvolta commesso dalle associazioni è quello di voler attribuire all'attestazione in questione il carattere di "attestato di qualifica (o qualificazione) professionale", senza specificare che esso si riferisce ai servizi prestati. In questo modo si ingenera nel pubblico confusione con gli "Attestati di qualifica professionale" rilasciati dalle Regioni, o da enti da loro accreditati (cfr. più oltre), nell'ambito delle competenze loro riconosciute, anche dalla Costituzione, in materia di formazione professionale.

Allo stesso modo sono censurabili espressioni, che pure talvolta si ritrovano nei documenti e nei siti web delle associazioni professionali, quali "attestato (o attestazione) di competenza", o "certificazione delle competenze professionali". Su quest'ultima espressione, va chiarito che essa è prevista dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che peraltro è ancora in corso di implementazione, dato che prevede la pubblicazione, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, Università e Ricerca, di un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, al quale dovrebbero poi raccordarsi anche le qualifiche regionali. Tutto ciò è, attualmente, estraneo alla legge 4/2013.

Altre associazioni, invece, usano il termine "*accreditamento*" nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento.

Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di "accreditamento" è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche

utilizzato dalle Regioni per “accreditare” corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa “accreditare” i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali.

Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l’associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi.

- (per le professioni vicine al campo sanitario) **RIFERIMENTI A “DIAGNOSI, CURA, ASSISTENZA, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE”** (attenzione anche ai sinonimi)

Un problema di notevole importanza è costituito dalla possibile sovrapposizione con le “*professioni sanitarie*” escluse dal campo di applicazione della legge 4/2013, ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge stessa.

Infatti, in data 7 febbraio 2013, è stato stipulato un accordo-quadro tra Ministero della Salute e Regioni, che ha sancito che “*le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie*”, affidando nel contempo al Consiglio Superiore di Sanità una più organica definizione delle attività stesse. Il Consiglio, successivamente decaduto e poi ricostituito, è stato investito della questione solo nel 2014. Nel frattempo, la definizione degli ambiti di sovrapposizione fra professioni non organizzate in ordini e collegi e professioni sanitarie è affidata alla valutazione congiunta dei due Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, che cercano di ricavare dai principi generali dell’ordinamento e dall’esame di casi precedenti criteri applicabili alla singola fattispecie.

In ogni caso, l’indicazione di tali attività o di loro sinonimi (es. “*terapia*”) è causa sicura di esclusione dall’elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge 4.

- **PROBLEMA DELLA DEMOCRATICITÀ DELL’ASSOCIAZIONE**

Alcune associazioni prevedono , nei loro atti costitutivi e/o nei loro statuti, dei privilegi per i soci fondatori senza limiti di tempo, quali una riserva di posti o la presenza “a vita” negli organi dirigenti dell’associazione, oppure una durata esagerata per il primo organo direttivo nominato dai soci fondatori stessi.

Se tale situazione è accettabile in una fase iniziale dell’associazione, onde permettere la sua affermazione ed il suo sviluppo, essa non è accettabile oltre un ragionevole lasso di tempo, perchè non permette di realizzare la “*dialettica democratica tra gli associati*”, che deve essere garantita dagli statuti e dalle altre clausole associative ai sensi dell’art.2, comma 2 della legge 4/2013. E’ pertanto necessario trovare soluzioni che permettano il ricambio fisiologico degli organi dirigenti dell’associazione.

Anche la durata del primo Consiglio direttivo (od organo similare) dell’associazione non dovrebbe eccedere i quattro anni, considerabili come limite massimo per l’entrata in vigore delle ordinarie procedure elettive.

- **PRESENZA DI SOCI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

Alcune associazioni, oltre alle persone fisiche, conferiscono la qualità di socio ordinario a persone giuridiche od altre entità, utilizzando una espressione contenuta nell’art.1, comma 5 della legge,

che fa riferimento alla possibilità di esercitare la professione in forma associata, societaria o cooperativa.

A tale proposito si fa presente che altri aspetti della legge, come l'enfasi posta sulla formazione e sugli obblighi di aggiornamento, nonché sui titoli di studio del professionista (cfr. artt. 2 e 5, comma 1), depongono in senso contrario.

Vanno interpretati in questo senso anche i riferimenti all'autonomia ed all'indipendenza di giudizio ed al principio "di buona fede" del professionista (cfr. art.1, comma 4), nonché allo sportello del consumatore ed alle possibili controversie con i "singoli professionisti" (cfr. art.2, comma 4).

E' tuttavia possibile, come finora ammesso per alcune associazioni che operano nel campo della sicurezza sul lavoro, che accanto ad una maggioranza di professionisti, come sopra descritti, si iscrivano alcune aziende operanti nel medesimo campo. In tal caso, tuttavia, sarebbe opportuno che vi fosse un diverso "status" per i soci "aziende", come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell'elenco tenuto da questo Ministero.

Resta comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare, ai sensi della legge 4/2013, il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l'impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti relativi agli aspetti sopra evidenziati, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

Tuttavia, esse potrebbero, collateralmente, istituire un marchio di qualità dei servizi da attribuire alle aziende socie, che potrebbe essere inserito nella banca dati dei marchi di qualità dei servizi tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del citato art.81 del D.Lgs. 59/2010, che applica la suddetta direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi").

• **CARENZE DEL SITO WEB**

Spesso il sito web non contiene tutti gli elementi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 4/2013, oppure li riporta in modo confuso e non facilmente accessibile, quanto meno non a partire dalla "home page".

A tal riguardo, si ricorda che, secondo le istruzioni ministeriali (cfr. p. 2), si ritiene essenziale che l'utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza la necessità di preventiva registrazione, anche a tutela dei propri dati personali.

Nelle stesse istruzioni, si suggerisce, come già fatto con buoni risultati da alcune associazioni, pur nel rispetto della libertà di espressione dell'associazione, che le informazioni relative alla legge 4/2013 vengano raggruppate in una specifica sezione del sito web, ovviamente accessibile dalla pagina iniziale nei termini sopra esposti.

Un errore frequente è la mancata pubblicazione dell'atto costitutivo, che ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera a) va sempre pubblicato, anche se compreso nello statuto. In tal caso ne andrebbe data indicazione, ad esempio con l'utilizzo della dizione "Atto costitutivo/statuto".

Un altro errore frequente è la mancata o insufficiente indicazione dei requisiti richiesti ai professionisti per l'ingresso (e la permanenza) nell'associazione. Essi devono in qualche modo essere presenti nel sito web, anche se non necessariamente sotto uno specifico titolo (ad esempio nel modulo di adesione, o in sezioni del tipo "Chi siamo" o "Come associarsi").

Quanto alle caratteristiche dell'attestazione rilasciata, va chiarito che l'associazione non dovrebbe rilasciare, fino al suo inserimento nell'elenco, l'attestazione di cui agli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, potendo fino a quel momento rilasciare solo una generica attestazione di iscrizione all'associazione, senza citare la legge 4/2013.

- **ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEGLI ALLEGATI**

- Un errore frequente nella compilazione degli allegati, ma anche del relativo spazio nella dichiarazione, è l'indicazione delle attività dell'associazione in luogo di quelle svolte dai professionisti associati.

Infatti, sia nello spazio riservato nella dichiarazione, o nell'allegato 1 che lo sostituisce, sia nell'allegato 2, riguardo alla "attività professionale di riferimento", va inserita l'attività svolta dai professionisti iscritti e non l'attività propria dell'associazione.

Se mai, per descrivere le attività svolte dall'associazione, si può utilizzare, nell'allegato 2, il punto, facoltativo, relativo alle "Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente".

- Altro errore frequente è la mancanza, sia negli allegati che nel sito web, di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'art.5.
Sull'allegato 2, quanto sopra si rimanda alle istruzioni ministeriali e all'esempio di allegato 2 ivi riportato, che contiene utili indicazioni per la compilazione dei singoli punti.
- Per quanto riguarda invece il sito web, oltre alla mancanza assoluta di qualche elemento (es. atto costitutivo e/o statuto, o elenco degli associati), spesso si rileva una loro insufficiente descrizione. Un caso frequente è quello dello sportello del cittadino/consumatore, il quale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della legge 4/2013, e dell'art. 27-ter. del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) da esso richiamato, deve prevedere, oltre all'aspetto relativo alla segnalazione di irregolarità (reclami), anche la possibilità per i committenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard richiesti agli iscritti, nonché un impegno dell'associazione professionale per la risoluzione concordata della controversia segnalata dal consumatore.
- Un ulteriore problema riscontrato riguarda *"l'identificazione delle attività riservate ex art.2229 codice civile"* (cfr. art. 1, comma 2 della legge 4/2013).

Talvolta l'attività di riferimento del professionista, ancorchè correttamente individuata e descritta, non appare rientrante nella definizione di *"professione non organizzata in ordini o collegi"* prevista dalla legge 4. Infatti essa, all'art. 1, comma 2, esclude le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, oltre alle professioni sanitarie e alle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Delle professioni sanitarie si è già detto sopra; quanto alle attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, l'indicazione della legge appare abbastanza chiara, tale da non aver creato, finora, grossi equivoci. Invece, la espressione relativa alle *"attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile"* ha creato notevoli fraintendimenti, tanto da rappresentare uno dei principali problemi di interpretazione della legge.

A tale proposito, si chiarisce che, nell'interpretazione finora seguita dal Ministero dello Sviluppo Economico, si considerano assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per i quali si rilevano la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica

autorità che, ai sensi di norme di legge, ne controlli la presenza in caso ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione della legge 4/2013, purchè i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

revisione del 6 ottobre 2016